



Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 7.12.2005)
Regione Lombardia

Si è svolto il 31 marzo scorso un Tavolo di Lavoro organizzato dall'Andis Milano per un confronto sui problemi sollevati dalla C.M. 32 del 14 marzo in merito a *Scrutini ed esami a conclusione del primo ciclo di istruzione*.

Al centro della discussione è stata posta innanzitutto l'introduzione della **prova nazionale** al termine della scuola secondaria di primo grado.

I numerosi dirigenti presenti hanno sottolineato come pubblicare un documento così importante a metà marzo, rischi di portare le scuole a trovare strade per semplificare le scelte e appiattirle sul versante operativo. Ciò potrebbe portare a tralasciare l'approfondimento di una questione così importante come la valutazione degli esiti al termine del primo ciclo di istruzione a livello nazionale. La novità era stata annunciata all'inizio dell'anno scolastico, ma all'annuncio non è seguito un percorso di informazione e di approfondimento su quanto si stava elaborando. L'emanazione delle Indicazioni per il Curricolo forniva peraltro un quadro culturale che poteva e può dare un forte significato di sistema alla prova nazionale, e, pur mantenendo il valore sperimentale di tutto il percorso, avviare un processo che eviti derive da adempimento. Infatti l'autonomia scolastica richiamata dalla circolare, rischia di assumere un significato solo in relazione alla libertà di utilizzare o meno le prove per la valutazione degli alunni (creando tra l'altro una disuguaglianza tra gli alunni stessi), e non come spazio autonomo di ricerca da parte delle scuole all'interno di riferimenti che abbiano al centro la garanzia del diritto all'apprendimento e alla cittadinanza di tutti. In questo senso la determinazione di standard minimi, nell'ambito della definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) da parte dello Stato è strumento per la democrazia e l'equità.

Altra preoccupazione è il contenuto delle prove: una prova nazionale dovrà prescindere dai contenuti ed essere basata su conoscenze e abilità, meglio sarebbe su competenze. Ma sappiamo che spesso la prassi didattica è ancora legata al nozionismo. Quindi è indispensabile che la prova non porti i docenti a disconoscere la validità, perché non misura il "programma" che ognuno di loro ha svolto nella propria classe. Anche in questo caso è necessario attivare un circuito virtuoso per evitare storie già conosciute, quando principi e innovazioni, che avrebbero potuto dare importanti segnali di svolta, sono stati annullati per le modalità maldestre con cui sono stati introdotti. Sulla valutazione in particolare vi sono diversi esempi: la scheda di valutazione che definiva indicatori e livelli di competenza negli anni novanta e più recentemente il Portfolio. In questo alveo rientra anche l'introduzione, con gli stessi tempi e con le attuali modalità, del documento di certificazione delle competenze dello scorso anno scolastico.

In merito a questo punto, la Circolare conferma la certificazione, rinviando i chiarimenti su applicazione e modelli a future comunicazioni. L'Andis aveva già espresso lo scorso anno le sue critiche al modello e proposto modifiche e integrazioni per ridurre l'effetto negativo. Al momento non si conosce quale soluzione sia stata trovata; mentre è chiaro che la certificazione non potrà in questa fase avere alcun riferimento ai risultati ottenuti dallo studente nella prova nazionale.

Sempre nel merito dell'utilizzo dei risultati delle prove, appare incongruo proporre una medesima prova per la valutazione individuale dell'alunno e per la valutazione dei risultati a livello nazionale. Infatti una cosa è la valutazione degli esiti del sistema nazionale, che dovrebbero essere riferiti a standard nazionali riferiti alle competenze di cittadinanza, altra cosa è la valutazione del singolo alunno. È comprensibile che in una prima fase si sia optato per unificare le prove, visto anche il carattere sperimentale, ma bene sarebbe in futuro separare i due momenti e cercare di introdurre il concetto di valore aggiunto per poter considerare il punto di partenza della scuola e degli alunni.

Il peso da dare alla prova nella valutazione del singolo alunno dovrebbe essere considerato con la massima cautela. Poiché ogni singola commissione, in seduta plenaria, stabilisce come considerare i risultati della prova, si propone di cogliere l'opportunità di questa proposta per riflettere nelle scuole sui livelli che i propri alunni hanno raggiunto, una sorta di valutazione formativa per le scuole, mentre la ricaduta sul giudizio finale del singolo alunno dovrebbe essere ridotta al minimo. Resta la necessità di illustrare la serietà della proposta agli alunni e alle loro famiglie, nella direzione di un percorso di valorizzazione della scuola pubblica.

Sono state individuate alcune soluzioni operative in merito al problema del calendario di svolgimento delle prove di esame, in quanto la circolare stabilisce la data di svolgimento della prova, il 17 giugno, lasciando completa autonomia alla commissione plenaria per la sua collocazione. È sembrato opportuno suggerire che la prova, essendo scritta, si svolga in concomitanza delle prove scritte. Quindi si propone di iniziare le prove orali il 18 giugno, consentendo così di svolgere tutti gli scritti e la correzione collegiale prima degli orali. In questo caso la correzione collegiale potrebbe assumere un significato più reale attraverso il coinvolgimento dei docenti del Consiglio di classe e non solo dei docenti di Italiano e Matematica, in un'ottica di progettazione e valutazione delle competenze trasversali.

Sono stati rilevati altri punti della circolari che pongono problemi di interpretazione

- **Assenze e validità dell'anno scolastico.** Al punto 4.1 della circolare, si richiama la necessità che il Collegio stabilisca criteri e principi per le deroghe al numero minimo dei tre quarti di presenza per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione allo scrutinio. Ciò consente ai Consigli di classe di deliberare sui casi singoli all'interno di criteri generali. Questa logica è contraddetta nel paragrafo in cui si afferma che "*Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di governo di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esami di stato.*" Probabilmente si tratta di un errore nel formulare la frase, perché altrimenti non avrebbe alcun senso stabilire criteri per la deroga al principio stabilito.
- **Scrutini e bienni.** La norma riprende quanto stabilito dal Decreto 59, anche se gli scrutini restano un indispensabile momento formale per il passaggio tra le classi, oltre che al termine dei periodi didattici in corso d'anno.
- **Composizione dei Consigli di classe/equipe pedagogica e voto per l'ammissione.** Sia per la scuola primaria che per la secondaria è previsto che abbiano diritto di voto, per tutti gli alunni della classe, i docenti di classe, compreso il docente di sostegno, lo specialista di lingua straniera (nella primaria) e l'insegnante di religione per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Non si fa riferimento al docente che svolge attività alternativa alla religione, comparandolo probabilmente ai docenti che svolgono le attività opzionali o integrative, che non partecipano allo scrutinio, ma forniscono "*una relazione sulle risultanze delle attività svolte da ciascun alunno*". Sul punto del voto del docente di religione si è aperto un dibattito. La normativa di riferimento è il DPR 202/90, che al punto in questione cita:
"Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".
Quindi il docente di religione vota e se questo voto è determinante per l'ammissione, o la non ammissione, deve essere motivato per iscritto nel verbale. Lo stesso trattamento non è previsto per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica.